



TRIBUNALE DI LECCE  
Sezione lavoro

N. 991 / 2017 R.G.

Udienza del 16-01-2018

Avanti al Giudice del lavoro Dr.ssa DE GIORGI DONATELLA

assistito dal sottoscritto cancelliere

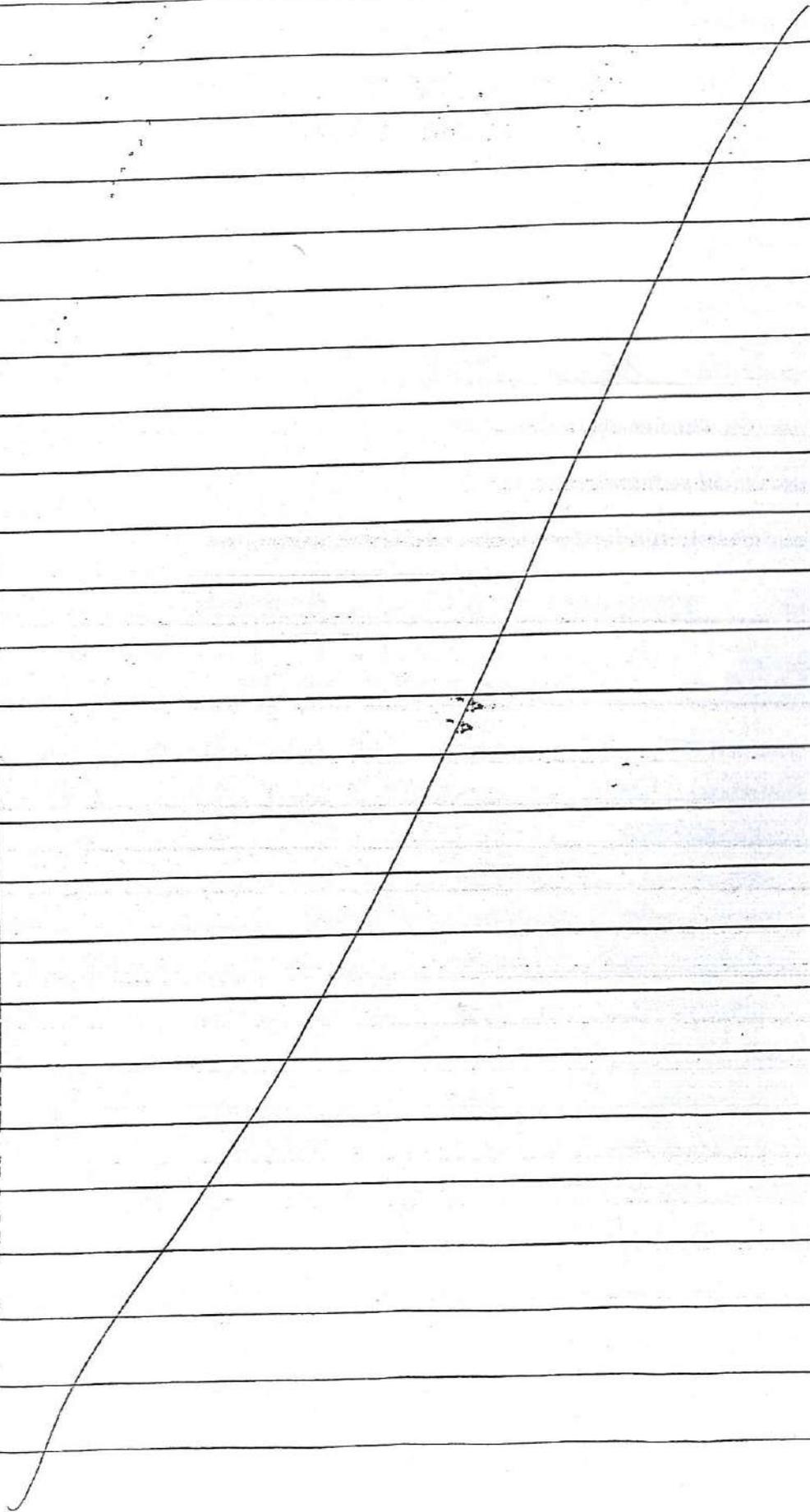
nella controversia di lavoro/previdenza ed assistenza promossa

da Prof.ssa LEACI ALESSANDRA

Contro MIUR + USR PUGLIA + USP LECCE + ALTRI

sono presenti E' presente per la rappresentante P. avv. Nunzio Corofino, come in sostituzione dello stesso Ugo F. V. dello Corte e Garonen Saponaro. E' altresì presente personalmente la rappresentante prof.ssa Alessandra Leaci. P. avv. Corofino si esprime al punto richiesto, debitamente ricevuto ed allegato nel foglio perquisitorio, quindi escluso, facente parte integrante del presente verbale. E' presente per il MIUR il funzionario avv. Marotta che si riferisce alle memorie sottoscritte "in toto" ed assiste per il profitto del processo

2



**FOGLIO DA FAR PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE DI UDIENZA DEL 16.01.2018**

E' comparsa per la ricorrente Leaci Alessandra, l'avv. *Nunzia Ciarfera*, anche in sostituzione dell'avv. Maria F.V. della Corte e dell'avv. Carmela Annunziata Saponaro, la quale si riporta al ricorso introduttivo del presente giudizio, insistendo per l'accoglimento integrale delle conclusioni ivi rassegnate. L'avv. Ciarfera impugna e contesta recisamente quanto *ex adverso* dedotto, eccepito e prodotto dalle Amministrazioni resistenti, MIUR ed USR Puglia, nella propria memoria difensiva depositata il 04.01.2018.

In via preliminare, l'avv. Ciarfera contesta la pretestuosità e dilatorietà dell'eccezione di improcedibilità del ricorso, *ex adverso* avanzata, per carenza di integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti che hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti territoriali richiesti dalla ricorrente. A tal riguardo, l'avv. Ciarfera evidenzia che la predetta eccezione si appalesa del tutto infondata per due motivi: 1) nel caso di specie è da escludersi ogni ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri docenti assegnati ad una delle sedi indicate dalla ricorrente nella domanda di trasferimento poiché non ricorre alcun rapporto plurisoggettivo a carattere unitario, atteso che il bene della vita anelato dalla ricorrente non è l'ottenimento di una sede già assegnata ad altri ma quello di essere assegnata correttamente ad una delle sedi dell'ambito territoriale della Puglia, anche in sovrannumero, secondo l'ordine espresso nella domanda di mobilità, secondo i titoli ed il punteggio posseduti, come previsto dalla disciplina primaria di riferimento ed oramai pacifico in giurisprudenza (**Trib. di Monza, sez. lavoro, 07.02.2017, n. 735; Trib. di Trani, sez. lavoro, 16.09.2016; Trib. di Napoli, sez. lavoro, ordinanza del 07.09.2016; Trib. di Foggia, sez. lavoro, ordinanza del 05.10.2016**); 2) in ogni caso, parte ricorrente ha correttamente formulato istanza per pubblici proclami *ex art. 151 c.p.c.* (sulla quale, invero, il GdL adito nulla ha disposto) stante l'impossibilità oggettiva per la stessa di reperire tutti gli indirizzi di residenza dei possibili controinteressati, oltre che essere eccessivamente dispendiosa e contraria alle regole generali di economia processuale. Non si comprende, quindi, per quale ragione parte resistente nel momento in cui solleva l'eccezione di improcedibilità per carenza di integrazione del contraddittorio ad altri soggetti terzi, poi si opponga impropriamente all'istanza.

Nel merito, l'avv. Ciarfera contesta l'avversa argomentazione secondo cui la ricorrente avrebbe partecipato alle fasi di mobilità solo sul posto di sostegno e non anche sul posto di insegnamento, classe di concorso A345; orbene, intanto tale circostanza non corrisponde al vero ed è confutata documentalmente dal contratto di lavoro a tempo indeterminato siglato con il MIUR in data 27.10.2015 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo) ove si evince che la prof.ssa Leaci veniva immessa in ruolo a tempo indeterminato presso l'USR Lazio, ambito di 0014, ai sensi del piano straordinario di assunzioni della L.107/2015, art. 1, comma 98, lett. b), *"in qualità di docente di ruolo in prova per un posto di SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI e per l'insegnamento di LINGUA STRANIERA (INGLESE) (A345), con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, per n. 18 ore settimanali"*

4

di lezione". Di conseguenza, la prof.ssa Leaci, avendo presentato la domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 in ragione del posto di ruolo a tempo indeterminato assegnatole a Grottaferrata (Provincia di Roma) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado sia per il posto di sostegno che per la classe di concorso A345, ha partecipato tanto per il posto di sostegno (minorati psicofisici - EH-; minorati udito - DH-; minorati vista -CH-, avendo la stessa tutte e tre le specializzazioni) quanto per quello normale riferito alla classe di concorso A345 (insegnamento di lingua straniera inglese). E' dunque evidente l'intento avversario di negare immotivatamente la partecipazione della docente Leaci anche alle fasi di mobilità per la classe di concorso A345, senza fornire alcuna prova a sostegno della suddetta eccezione; al contrario risulta provato che le assegnazioni di tali posti sono stati riservati illegittimamente a docenti con punteggio nettamente inferiore alla ricorrente!

In merito all'eccezione fatta da controparte sul mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie, si ribadisce che l'insegnamento presso istituti paritari trova piena giustificazione nella legge 62/2000 e nel D. L. 255/2001 convertito nella legge n. 333/2001 che hanno stabilito che i servizi d'insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie "sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali". E' inconfutabile pertanto, da un punto di vista normativo, la completa parità di offerta formativa tra scuole paritarie e statali. L'evidente discriminazione tra il servizio reso in scuole statali e quello prestato in scuole paritarie è stato tacciato di illegittimità dalla giurisprudenza, che in maniera pressoché unanime ha dichiarato che "(...) anche il servizio prestato nelle primarie divenute paritarie dal 1° settembre 2000 fino al 31 agosto 2008 deve essere utilmente considerato ai fini della ricostruzione della carriera ai sensi dell'art. 485 del T.U. 297/1994" (in questi termini, Trib. Rimini, sent. n. 64 del 2014; cfr. anche Cons. Stato, sent. n° 1102/2002). Sulla scorta di tale orientamento, molti tribunali di Italia hanno emesso pronunce con le quali, riconoscendo l'illegittimità di tale normativa preclusiva, hanno ordinato alle amministrazioni scolastiche la rettifica del punteggio ottenuto per i servizi pre-ruolo prestati presso le scuole paritarie (cfr. N. 535/2016 R.G. Tribunale di Caltagirone - Sez. Lavoro, Ord. del 11/07/2016; N. 6202/2016 R.G. Tribunale di Milano - Sez. Lavoro, Ord. del 20/07/2016; N. 17451/2016 Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, Ord. del 06/09/2016; N. 591/2016 Tribunale di Lanciano - Sez. Lavoro, Ord. del 4/11/2016; N. 11404/2016 Tribunale di Lecce - Sez. Lavoro, Ord. del 4/11/2016; Tribunale di Mantova - Sez. Lavoro, Ord. del 16/11/2016 (doc. n. 12 del ricorso introduttivo del presente giudizio)). Ne consegue, sulla base di tutto quanto esposto, l'inevitabile disapplicazione delle norme che impediscono all'insegnante l'attribuzione del punteggio ottenuto per servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in sede di redazione della domanda di mobilità di cui al CCNI 2016/2017. Sussiste, pertanto, il diritto della ricorrente al riconoscimento nella graduatoria per la mobilità a. s. 2016/17 del servizio d'insegnamento svolto presso le Scuole Paritarie pari a n° 15 punti

(ossia 3 per ognuno dei 5 anni di servizio prestato nella paritaria), nella stessa misura in cui è stato valutato il servizio statale.

Da ultimo, si evidenzia in argomento, la recentissima pronuncia del Consiglio di Stato del 10 novembre 2017 (ricorso R.G. 6289/2017), che riconosce a livello nazionale l'equipollenza tra servizio prestato nelle scuole paritarie e servizio prestato nelle scuole statali ai fini della ricostruzione di carriera del docente. Decisione che incide in maniera determinata a livello nazionale sulle ordinanze ministeriali di mobilità 2016 e 2017 (si veda All. 1, da ritenersi parte integrante del presente verbale).

Dello stesso avviso, peraltro, vi erano già altre pronunce di merito di vari GDL nazionali, tra i quali:

- Tribunale di Salerno, sentenza n. 2422 del 20 settembre 2017, che riconosce il diritto di un docente assunto a tempo indeterminato a cui non è stato riconosciuto il punteggio del servizio pre ruolo svolto nelle scuole paritarie ai fini delle operazioni di mobilità. Il docente con il punteggio delle scuole paritarie avrebbe infatti ottenuto un posizionamento migliore per i trasferimenti, in base anche alle sue preferenze. (All. 2), ancora

- Tribunale Potenza, ordinanza causa civile N.R.G. 1716/2017, che nella parte dispositiva così provvede: "1) *previa disapplicazione della disposizione di cui alle "note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2017/2018, nella parte in cui dispone che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile", dichiara il diritto della parte ricorrente alla valutazione del servizio di insegnamento svolto in istituti scolastici paritari negli a.a.s.s.2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale; 2) ordina alle amministrazioni resistenti di attribuire ulteriori 36 punti (più 6 per il ricongiungimento), da sommare al punteggio base nelle more maturato nel pubblico" (All. 3).*

Quanto poi all'argomentazione avversaria relativa al calcolo del punteggio fatto dall'algoritmo del Ministero al fine di assegnare la sede alla ricorrente, v'è da dire che la difesa delle resistenti si è limitata ad utilizzare, in maniera piuttosto distratta, le stesse tesi difensive utilizzate in altre fattispecie, non preoccupandosi di verificarne la compatibilità con il caso in esame. **La scrivente difesa ribadisce che l'ordine con cui vengono esaminate le richieste delle docenti nelle operazioni di mobilità, per espressa previsione delle tabelle di valutazione allegate al CCNI, è (e resta) il criterio del punteggio più alto per tutte le ragioni già rassegnate nel proprio ricorso e come meglio precisato da Trib. Pesaro, sent. n. 206/2017 e da Trib. Venezia, sent. n. 6962/2016 che si allegano e che si intendono anch'esse parte integrante del presente verbale (All. n. 4 e n. 5).**

A questo punto l'avv. Ciarfera, chiede che la causa venga rinviata per discussione e precisazione delle conclusioni con termine per il deposito di note.

1994

si ricorda che una copia è necessaria  
di tutti i fogli ai conti necessari  
il funzionario

1999

1994  
*[Handwritten signature]*

IL Gdl

riscontrando lo stesso che parede  
atenuto, in relazione al presente numero  
di conto interessato, opportuno disporre  
la <sup>pubblicazione</sup> ~~notifica~~ del ricorso, del decreto e  
del verbale di udienza sul sito  
Web istituzionale del MIUR, ai sensi e per gli effetti  
dell'art 151 c/c -

Dispone che il MIUR non rimuova dal  
sito web la documentazione suddetta sino  
alla sentenza di 1° grado -

Fino termine di 90 giorni dalla comunica-  
zione dell'ordinanza per la detta pubblicazione  
Rinvia per discussione all'udienza del  
9/10/2018 -

Si comunica  
lecc 5/4/2018

DEPOSITATO  
- 9 APR 2018  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Maria Rita VECA

Copie in originale di suo  
cristiano  
Legg...  
IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Maria Rita VECA

IL Gdl  
*[Handwritten signature]*

